



## MIGRAZIONI E TUTELE

Dell'Italia che vive fuori confine si parla molto: 50 milioni tra espatriati e nati fuori dal Bel Paese. E se è pur vero che coloro che ne hanno mantenuto la cittadinanza sono solo 5 milioni, è altrettanto vero che l'emigrazione continua e con flussi consistenti.

Vecchia emigrazione affiancata da giovani, lavoratori, studenti, pensionati che si trasferiscono all'estero; immigrati in Italia che, poi, si spostano in altri Stati; tipologie di famiglie differenti da quella di tradizionale accezione e quindi, nuove forme del vivere insieme dove, spesso, ci sono i soggetti più deboli, i minori. Famiglie giovani con figli, genitori al seguito, emigrati di ritorno, migranti maturi e disoccupati e con familiari a carico che, non ancora pensionabili, devono ricollocarsi lavorativamente. Altra tendenza degli ultimi anni, l'emigrazione dei pensionati italiani verso Paesi dove una minore pressione fiscale consente di vivere agiatamente anche con pensioni di importo medio basso. Portogallo, Ucraina, Marocco, Tunisia, sono tra i più gettonati. La platea si completa con i neo italiani, nati all'estero e natu-

ralizzati in Italia, dove hanno acquisito la cittadinanza (bengalesi, pakistani, indiani), che poi si spostano in altri Stati, soprattutto europei, ma anche negli Stati Uniti o in Australia. In questi casi, l'Italia è stata solo una tappa, facente parte di un progetto migratorio ben più complesso, che si compie in più fasi.

**Persone che si spostano, che lavorano in diversi Paesi, che svolgono differenti tipologie di attività, sempre meno a tempo indeterminato, con varie tipologie di contratti. Come garantire loro una adeguata tutela previdenziale?**

La totalizzazione multipla andrebbe contemplata in tutte le Convenzioni bilaterali esistenti, ne andrebbero create di nuove, specie in Stati quali Messico, Perù, Ecuador, Marocco, Albania, Cile, Filippine, i cui flussi migratori, sia in entrata che in uscita, giustificerebbero, di certo, la tutela dei diritti che dalla stipula scaturirebbero.

**Vi sono Istituti giuridici che consentono, anche a titolo gratuito di conglobare tutta la contribuzione.**

Di seguito un breve schema riepilogativo dell'attuale disciplina

### RICONGIUNZIONE TOTALIZZAZIONE CUMULO GRATUITO - ISTITUTI A CONFRONTO

	Ricongiunzione	Totalizzazione	Cumulo gratuito
<b>Onerosità per l'iscritto</b>	SI	NO	NO
<b>Trasferimento della contribuzione presso unica gestione</b>	SI	NO	NO
<b>Condizioni</b>	La richiesta di ricongiunzione comporta la cancellazione dall'Ente a cui si chiede il trasferimento della contribuzione presso altra gestione. I contributi è come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati	L'interessato può aver maturato il diritto ma non deve essere già titolare di pensione autonoma in una delle gestioni coinvolte nella totalizzazione	L'interessato può aver maturato il diritto ma non deve essere già titolare di pensione autonoma in una delle gestioni coinvolte nel cumulo





	<b>Ricongiunzione</b>	<b>Totalizzazione</b>	<b>Cumulo gratuito</b>
<b>Requisiti per la pensione</b>	I requisiti stabiliti dalla Gestione in cui vengono trasferiti i contributi, che diventa l'unica gestione attiva del contribuente. Le prestazioni che si possono richiedere: vecchiaia, anticipata, inabilità, assegno ordinario d'inabilità, indiretta, supplementare	Requisiti stabiliti dalla normativa sulla totalizzazione D.lgs. 42/2006 a titolo di esempio per il 2019 per la pensione di vecchiaia 66 anni di età e 20 anni di contribuzione, per l'anticipata 41 anni di contribuzione (escludendo la contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione per il raggiungimento dei 35 anni di effettivo lavoro). Si possono richiedere sia l'inabilità che l'indiretta, non si possono richiedere Assegno Ordinario Inabilità e Pensione supplementare	Per la pensione di vecchiaia devono essere raggiunti i requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio delle facoltà di cumulo Per la pensione di vecchiaia anticipata devono essere raggiunti i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'AGO Inps Si possono richiedere anche la pensione di inabilità e l'indiretta, ma non l'assegno ord inv
<b>Metodo di calcolo del trattamento pensionistico</b>	Sistema adottato dalla Gestione in cui vengono trasferiti i contributi	Contributivo	Ogni gestione applica alla quota di pensione maturata il metodo di calcolo stabilito dalla propria normativa. Per i periodi successivi al 2012 il contributivo
<b>Erogazione del trattamento pensionistico</b>	Unica pensione erogata dalla Gestione dove è iscritto il richiedente	Sommatoria delle pro quote di ogni Gestione erogata come unico importo dall'Inps	Sommatoria delle pro quote di ogni Gestione erogata come unico importo dall'Inps
<b>Tipologia di contribuzione unificabile (se non è stata utilizzata per la liquidazione di una pensione)</b>	Tutte le gestioni obbligatorie AGO (FPLD, CD/CM, ART, COM) Fondi sostitutivi dell'AGO (ex Inpdap, Enpals, Volo, ET, Telefonici, INPGI), Fondi esclusivi dell'AGO ( FS, Poste, Cassa Stato, CPS, CPI, CPUG, CPDEL), Casse Libero Professionali. Esclusa la gestione separata	Tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche comprese la Casse professionali e la gestione separata	Tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche compresa la gestione separata e le Casse professionali circ. Inps 140/2017
<b>Normativa di riferimento</b>	Legge 29/1979 Legge 45/1990	Decreto Legislativo n. 42/2006 DL 201/2011 soppresso vincolo che non consentiva di valorizzare spezzoni contributivi inferiori a 3 anni	Legge bilancio 2017 n. 232/2016 art 1 commi 195-198
<b>Decorrenza pensione</b>	Sistema adottato dalla Gestione in cui vengono trasferiti i contributi	Finestra mobile Per la pensione di vecchiaia dal 19mo mese successivo al raggiungimento dei requisiti, per la pensione anticipata dal 22mo	1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda in presenza di tutti i requisiti richiesti (no finestra mobile)
<b>A chi presentare la domanda</b>	Alla sede Inps, Ente, Cassa, Fondo, gestione, presso cui si intende ricongiungere i diversi periodi contributivi	All'Ente presso cui da ultimo il lavoratore è o è stato iscritto	All'Ente presso cui risulta accreditata l'ultima contribuzione
<b>Ente pagatore della prestazione</b>	Unica pensione erogata dalla Gestione dove è iscritto il richiedente	Inps Anche nel caso in cui non sia interessata contribuzione Inps	Inps Con unico pagamento Inps poi chiederà i pro quota alle gestioni interessate



## PENSIONE QUOTA 100 E VALUTAZIONE DEI PERIODI DI LAVORO SVOLTI ALL'ESTERO

L'articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019 prevede la facoltà di conseguire il diritto alla "pensione quota 100", al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, trascorso il tempo previsto per l'apertura della finestra di cui ai commi da 4 a 7 dello stesso articolo 14.

Il comma 3 del medesimo articolo 14 prevede che la pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La Circolare Inps n. 117 del 9 agosto u.s., fornisce chiarimenti in materia di valutazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento di questa tipologia di pensione anticipata.

Il requisito contributivo previsto per la "pensione quota 100" può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell'Unione Europea di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell'Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni.

Questo anche nel caso in cui l'interessato chieda di conseguire la "pensione quota 100" con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del D.L.

n. 4/2019, a condizione che almeno una delle gestioni previdenziali interessate al cumulo rientri nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare. Nel caso di cumulo dei periodi assicurativi presso più gestioni rientranti nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare, i periodi esteri sono valorizzati nella gestione previdenziale che assicura il calcolo della pensione più favorevole.

Ad esempio: **un soggetto che richieda la "pensione quota 100" in cumulo**, facendo valere in Italia periodi assicurativi nella Gestione privata (25 anni) e nella Gestione pubblica (10 anni), in aggiunta a periodi assicurativi maturati in USA (3 anni), può conseguire la pensione quota 100 (38 anni) valorizzando tali ultimi periodi assicurativi, poiché la Gestione privata, diversamente dalla Gestione pubblica, rientra nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare.

La contribuzione estera deve essere considerata anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera, ma non anche nel caso in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale. La titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi della "pensione quota 100", mentre la titolarità di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale preclude il conseguimento della "pensione quota 100". Poiché per il conseguimento del trattamento pensionistico in esame è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, la cessazione dell'attività lavorativa all'estero è equiparata alla cessazione dell'attività lavorativa svolta in Italia.

## CERTIFICAZIONE UNICA 2019

Inps ha pubblicato la circolare n.50 del 05/04/2019, in merito al rilascio della Certificazione Unica che include, oltre ai redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Vi sono diversi canali tra cui la fornitura telematica della Certificazione Unica 2019 per gli utenti in possesso di PIN. Chi è titolare di posta elettronica certificata (PEC), può richiedere la trasmissione in formato elettronico della Cer-

tificazione Unica 2019 al seguente indirizzo: [richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it](mailto:richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it). La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

**Naturalmente è previsto, come ogni anno, l'intervento di intermediari quali i Patronati, la cui assistenza, in particolare per i pensionati residenti all'estero, è fondamentale.**



## ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA IN VITA DEI PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO

Citibank ha provveduto alla spedizione delle richieste di attestazione di Esistenza in Vita riferita agli anni 2019 - 2020.

L'accertamento dell'esistenza in vita verrà condotto in due fasi, cronologicamente distinte, in rapporto ai Paesi di residenza dei beneficiari. Resta inalterata la suddivisione delle Aree geografiche adottata per le precedenti verifiche riferite agli anni 2018 e 2019.

I pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita **entro il 13 febbraio 2020**.

Nel caso in cui l'attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di **marzo 2020** avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell'attestazione di esistenza in vita **entro il 19 marzo 2020**, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di **aprile 2020**.

**Vi sono gruppi di pensionati esclusi dall'accertamento dell'esistenza in vita:**

a) titolari di pensioni che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con le Istituzioni previdenziali tedesche (DRV), svizzere (Ufficio Centrale di Compensazione UCC) e polacche (ZUS). Tale esclusione riguarda solo i pensionati titolari anche di prestazioni a carico delle suddette Istituzioni e per i quali vengono scambiate le informazioni.

b) pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione a partire dal 1° luglio 2019. La riscossione personale è stata considerata prova sufficiente dell'esistenza in vita, poiché

le agenzie Western Union accertano all'atto dell'incasso, l'identità del beneficiario attraverso documenti validi con foto.

c) beneficiari di trattamento pensionistico i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell'esistenza in vita o di tre riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

d) pensionati che riscuotono annualmente pensioni di importo mensile inferiore a 10 euro in quanto per tali beneficiari la verifica sarà effettuata ogni due anni, in considerazione dello scarso rischio di erogazione di rilevanti importi indebiti.

Per i pensionati residenti in Australia, in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, l'INPS ha fornito a Citibank una lista di operatori dei Patronati che, in base alla normativa locale, hanno qualifiche che rientrano fra quelle dei testimoni accettabili. Tali soggetti sono autorizzati ad accedere al portale Citibank al fine di attestare essi stessi, con modalità telematiche, l'esistenza in vita dei pensionati.

Inoltre, Citibank ha reso disponibile, agli altri operatori di Patronati operanti all'estero, la facoltà di utilizzare uno strumento di trasmissione telematica dei moduli di attestazione dell'esistenza in vita e dei documenti di supporto, evitando l'invio postale. Tra le funzionalità disponibili agli operatori di Patronato abilitati, vi è anche la possibilità di stampare il modulo standard o alternativo di prova dell'esistenza in vita, nei casi in cui il pensionato non lo abbia ricevuto o lo abbia smarrito.

Di seguito la lista dei Paesi interessati alla prima fase di verifica.

Europa	Africa	Oceania
Andorra, Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Principato di Monaco, Spagna, Svizzera, Isola di Man, Jersey	Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gambia, Ghana, Kenia, Madagascar, Mali, Marocco, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica Sudafricana, Reunion, Senegal, Seychelles, Swaziland, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zimbabwe, Guinea, Ruanda, Sierra Leone	Australia, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Isole Fiji, Antille Olandesi, Tonga, Papua Nuova Guinea